



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 27 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Concessione occupazione permanente suolo pubblico su parte della p.f. 248/1, C.C. San Michele, per il posizionamento di n. 4 arnie per apicoltura. Periodo dal 01.04.2020 al 31.12.2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventitre** del mese **marzo** di alle ore **18:40** in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del DL 18/2020 conv. in L 24.04.2020 n. 27, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale, composta dai signori:

ASSENTI

SANDRI CLELIA	Sindaco	<input type="checkbox"/>
ZIGLIO ALESSANDRO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>
DEGASPERI MARIANO	Assessore	<input type="checkbox"/>
FILIPPI VIGILIO	Assessore	<input type="checkbox"/>
PEDRONI GABRIELLA	Assessore	<input type="checkbox"/>
RECCHIA ANDREA	Assessore	<input type="checkbox"/>

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia** anch'essa in collegamento video.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Concessione occupazione permanente suolo pubblico su parte della p.f. 248/1, C.C. San Michele, per il posizionamento di n. 4 arnie per apicoltura. Periodo dal 01.04.2020 al 31.12.2021.

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'istanza pervenuta in data 10.02.2021, ns.prot. 1356, con la quale il sig. Francesco Limongi residente a San Michele all'Adige (TN), C.F. LMN FNC 85H23 E409R, ha chiesto l'autorizzazione per l'utilizzo di parte della p.f. 248/1, in C.C. San Michele, di proprietà comunale – per il posizionamento di n. 4 arnie della specie ligustica/carnica - per una superficie pari a complessivi 6,00 mq e per la stagione apistica 2021.

Sentita a tal proposito l'U.O. Igiene e sanità Pubblica Veterinaria dell'A.P.S.S. di Trento in merito ad eventuali problematiche connesse al posizionamento di arnie su suolo pubblico e vista la nota di risposta prot. 0042735 di data 01.03.2021, pervenuta al ns. prot. 2245 di data 04.03.2021, la quale richiama quanto disposto dall'art.8 della L.P. 11 marzo 2008, n. 2 *"Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura"* e dall'art. 896 bis del C.C. che dispone che gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito, a non meno di 5 metri dai confini di proprietà pubbliche o private e a non meno di 1 Km da impianti industriali saccariferi.

Rilevato che tale richiesta rientra tra le casistiche normate dal vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 15.03.2021, il quale prevede che:

- sono considerate permanenti, ai sensi dell'art. 7, le occupazioni di carattere stabile (inteso come sottrazione all'uso pubblico della collettività per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore) del suolo pubblico la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno e, comunque, non superiore a 29 anni.
- ai fini dell'applicazione del canone e della determinazione della tariffa, ai sensi dell'art. 28, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in zona A o B, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare e secondo le planimetrie allegate;
- per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 30, il canone annuo è calcolato per metro quadrato o metro lineare di occupazione moltiplicato per la tariffa ordinaria risultante da quanto previsto all'art. 29, comma 3 e per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui all'allegato B;
- per le occupazioni permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando mese intero le frazioni di mese superiore a 15 giorni.

Accertato che, nel caso specifico:

- la richiesta di utilizzo permanente di spazio pubblico ricade nella zona B con una tariffa a metro quadrato pari a Euro 14,36 come riportato dalla tabella "Allegato B" del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" trattandosi di una tipologia di "Occupazione varia con beneficio economico";
- l'area di occupazione permanente, come individuata dal sig. Francesco Limongi sulla domanda di autorizzazione, rispetta le distanze previste dall'art.8 della L.P. 11 marzo 2008, n. 2 *"Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura"* e dall'art. 896 bis del C.C. ed ha una superficie pari a complessivi 6,00 mq;
- il canone annuale per l'occupazione permanente di 6,00 mq di parte di suolo pubblico - identificato dalla p.f. 248/1 in C.C. San Michele ed appartenente al patrimonio comunale - è pari ad Euro 65,00 (6,00 mq x 14,36 Euro/mq x 9/12) calcolato per il periodo dal 01 aprile al 31 dicembre c.a. come previsto dal comma 1 dell'art. 30 e arrotondato per eccesso come previsto dal comma 6 dell'art. 40 del Regolamento.

Ritenuto quindi di accogliere la richiesta, non ostando motivi di pubblico interesse, alle seguenti condizioni:

- a) la concessione ha validità dal 01.04.2021 e fino al 31.12.2021;
- b) il rinnovo dovrà essere chiesto almeno 30 giorni prima della scadenza della stessa secondo quanto stabilito dagli artt. 6 e 12 del Regolamento e non è previsto il rinnovo tacito;
- c) l'Amministrazione comunale può modificare, sospendere o revocare con atto motivato, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione;
- d) resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione;
- e) il concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla L.P. 11 marzo 2008, n. 2 *"Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura"* ed in particolare dall'art. 8 *"Distanze minime tra gli apiari"* e dall'art. 9 *"Disciplina per l'installazione degli apiari"*.

Visto lo schema in atti di disciplinare predisposto dal Servizio Tecnico - Ufficio patrimonio.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 15.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile.

Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 06 di data 16.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile.

Visto il vigente Statuto comunale.

Inseriti nella presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1 Di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, al sig. Francesco Limongi residente a San Michele all'Adige (TN), C.F. LMN FNC 85H23 E409R, l'occupazione permanente di parte della p.f. 248/1 in C.C. San Michele, di proprietà comunale, per una superficie pari a complessivi 6,00 mq, per il posizionamento di n. 4 arnie della specie ligustica/carnica per la stagione apistica 2021, previa osservazione delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2 Di dare atto che la concessione di cui al precedente punto 1 viene rilasciata dietro l'osservanza delle seguenti condizioni tecnico-amministrative:
 - a) la concessione ha validità dal 01.04.2021 e fino al 31.12.2021;
 - b) il rinnovo dovrà essere chiesto almeno 30 giorni prima della scadenza della stessa secondo quanto stabilito dagli artt. 6 e 12 del Regolamento e non è previsto il rinnovo tacito;

- c) l'Amministrazione comunale può modificare, sospendere o revocare con atto motivato, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione;
 - d) resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione;
 - e) il concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla L.P. 11 marzo 2008, n. 2 *"Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura"* ed in particolare dall'art. 8 *"Distanze minime tra gli apiari"* e dall'art. 9 *"Disciplina per l'installazione degli apiari"*.
- 3 Di dare atto che il canone dovuto, su base annuale e salvo effetto dei futuri aggiornamenti, viene calcolato nella misura di Euro 65,00 (6,00 mq x 14,36 Euro/mq x 9/12) calcolato secondo le tariffe previste "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" per la zona B e per la tipologia di "Occupazione varia con beneficio economico", dal per il periodo dal 01 aprile al 31 dicembre come previsto dal comma 1 dell'art. 30 e arrotondato per eccesso come previsto dal comma 6 dell'art. 40.
- 4 Di introitare la somma di cui al punto 3, pari ad **Euro 65,00** al tit. 3 tip. 1 cat. 3 (**cap. 30000231** P.Fin. E.3.01.03.01.000), esercizio finanziario 2021.
- 5 Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
- 6 Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
- 7 Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)
- (*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione in oggetto;

Ravvisata l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge;

Visto l'art. 183, co. 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione di Giunta comunale n. 27 dd 23.03.2021

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Clelia Sandri
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **26.03.2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.